

*PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI  
CAVITA’ RISONANTI SECONDO IL MODELLO CERN PATENT N. EP3180966B1*

*CUP: E19D22000320001*

*CIG: B1D16E61A6*

*ALLEGATO 2\_ CAPITOLATO AMMINISTRATIVO*

## Art. 1 – OGGETTO E VALORE DELL’AFFIDAMENTO

L’oggetto dell’affidamento attiene la fornitura di 1 (una) cavità a radiofrequenza (RFQ)@ 750 MHz in rame [1, 2, 3], che dovrà essere installata nell’apparato MACHINA2 (Movable Accelerator for Cultural Heritage In-situ Non-destructive Analysis: the new generation of accelerators for art), oggetto di separata fornitura. La presente fornitura per cavità risonante è vincolata all'utilizzo del brevetto CERN patent n. EP3180966B1, secondo quanto previsto dal progetto di realizzazione dell'apparato MACHINA2.

Prodotti inclusi nella fornitura:

- Due (2) moduli RFQ, complessivamente capaci di accelerare un fascio di protoni da 20 keV a 2 MeV;
- Garanzia di almeno 5 anni;
- Documentazione relativa.

L’importo dell’affidamento (base d’asta) è pari a € **550.000,00**.

## Art. 2 – MODALITÀ E LUOGO DELLA FORNITURA

L’Operatore economico affidatario dovrà fornire gli output richiesti secondo la tempistica che segue. La fornitura è effettuata secondo il seguente schema di stati avanzamento:

- T0 verbale di avvio all’esecuzione del contratto, 20% dell’ammontare dell’appalto;
- T0+12 settimane: metrologia finale dei "vane" per i 2 moduli, 30% dell’ammontare dell’appalto;
- T0+22 settimane: prima brasatura dei 2 moduli, 30% dell’ammontare dell’appalto;
- T0+32 settimane: consegna della fornitura 20% dell’ammontare dell’appalto.

## Art. 3 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo verrà pagato a SAL, secondo la tempistica di cui all’Art.2, dietro presentazione di fattura, entro 30 gg dal ricevimento della fattura stessa.

La fattura dovrà riportare il CIG e il CUP.

La fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica ai sensi della Legge n. 244/2007, come modificata dal D.Lgs. n. 201/2011, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UF3RU9.

Le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017 sono assoggettate al regime della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modifiche in Legge 21 giugno 2017, n. 96.

L'appaltatore non potrà in alcun caso procedere all'emissione della fattura anteriormente alla verifica di conformità dei beni ovvero dei servizi cui la fattura afferisce. La fatturazione anticipata non fa sorgere alcun obbligo di pagamento in capo all'Istituto.

## Art. 4 – STIPULA DEL CONTRATTO, ONERI E SPESE

Ai sensi dell’art. 18 del Codice, il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica secondo la normativa vigente.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Associazione Temporanea di Imprese il contratto sarà stipulato dalla mandataria, per conto proprio e delle mandanti.

Ogni onere e spesa conseguente, collegata o comunque connessa alla stipula contrattuale, inclusa l’imposta di bollo ove dovuta, è ad esclusivo carico dell’appaltatore, che dovrà provvedere al pagamento con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso e in tal caso le relative spese saranno sostenute interamente dalla parte che ha interesse alla registrazione.

## Art. 5 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del contratto, il concessionario dovrà prestare a favore dell’Istituto una garanzia definitiva, di cui all’art.117 del D.lgs. 36/2023, pari al 10% dell’importo contrattuale mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993. In quest’ultimo caso il modulo di fidejussione dovrà contenere gli estremi

dell'autorizzazione di cui all'art. 127, co. 3 del DPR 207/2010. La cauzione dovrà prevedere espressamente la condizione con la quale l'istituto bancario o assicurativo si obbliga a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Amministrazione, immediatamente ed incondizionatamente, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Dal documento, inoltre, si dovranno evincere i poteri di firma dell'Assicuratore, l'avvenuto pagamento del premio, nonché la validità fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa. La cauzione garantirà tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, compresi quelli accessori e futuri e dovrà avere validità almeno 60 giorni oltre la scadenza del contratto.

La costituzione della garanzia è condizione per la stipula del contratto, in mancanza della quale si determinerà la decadenza dell'affidamento.

#### **Art. 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

L'Operatore economico affidatario non potrà cedere in nessun caso il contratto, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore economico al divieto riportato nel precedente periodo, l'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **Art. 7 – PENALI**

Per inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto, dipendenti da fatto e colpa dell'Operatore economico affidatario, fatta salva la riserva di richiesta di maggiori danni, l'Istituto procederà all'immediata contestazione formale dei singoli fatti rilevati, invitando l'Operatore economico al tempestivo corretto adempimento. Trascorsi 3 giorni dalla contestazione, permanendo l'inadempimento dell'Operatore economico affidatario, saranno applicate le penali di seguito indicate:

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

#### **Art. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l'appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall'art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subappaltatori, subfornitori e subcontraenti.

Ai sensi della normativa di cui al paragrafo che precede, l'offerente si impegna nel caso di aggiudicazione a: 1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, riportato anche nei mandati di pagamento; 2) inviare all'Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l'apposito modello che verrà messo a disposizione 3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.

#### **Art. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 1453 c.c. sarà facoltà dell'Istituto procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente preceduta dalla formale contestazione che vale quale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.

1. Sarà altresì facoltà dell'Istituto procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di mancata produzione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 5 della presente procedura o in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dai contratti di lavoro, dalle vigenti leggi in materia previdenziale e assicurativa, in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro.
2. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Operatore economico risultato aggiudicatario, l'Istituto si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica.

#### **Art. 10 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. sarà facoltà dell'Istituto risolvere il contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell'Operatore economico affidatario nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- cessione del contratto;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- sopravvenuta decadenza nel possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.;

- applicazione a carico dell'Operatore economico affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

#### **Art. 11 – CONTROVERSIE**

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il foro dell'Aquila.

#### **Art. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati raccolti nell'ambito della procedura di cui al presente disciplinare saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato.

Il titolare del trattamento è il GSSI con sede legale in Via F. Crispi n. 7, L'Aquila.